

Convenzione

tra

da una parte

Il comune di Cengio nella persona del Sindaco Marengo Sergio
Il comune di Millesimo nella persona del Sindaco Pizzorno Pietro
Il comune di Roccavignale nella persona del Sindaco Fracchia Amedeo
(indicati collegialmente come "Comuni")

e

CIRA srl
(indicato come "Cira") Località Piano 6 17018 Dego SV nella persona del presidente Scarzella Paola

e dall'altra parte

Syndial S.p.A., sito di Cengio, P.za della Vittoria 10 (nel seguito indicata "Syndial"),

premesso che

a) in data 4 dicembre 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e d'intesa con la Regione Liguria e la Regione Piemonte e il Commissario Delegato, Acna C.O. S.p.A. e l'EniChem S.p.A., ora Syndial S.p.A., avente ad oggetto gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito d'interesse nazionale di Cengio-Saliceto;

b) presso il sito Syndial nel Comune di Cengio (di seguito "sito") è presente e funzionante un impianto di trattamento acque di tipo biologico, con denitrificazione in testa e decolorazione mediante resine a scambio ionico a valle (nel seguito indicato come "impianto di sito");


c) è attualmente in corso l'intervento di capping della zona A1 (quale ultima fase della bonifica del sito) ed ai fini di tale intervento è necessario il mantenimento in servizio dell'impianto di sito per il trattamento del percolato e delle acque di falda;

d) l'impianto di sito ha una potenzialità dell'ordine di 1.000 kilogrammi per ora di COD ed una capacità idraulica dell'ordine di 600 metri cubi per ora;

e) l'impianto di sito opera per la bonifica a meno di un quarto della sua potenzialità ed ha quindi una capacità inutilizzata;

f) l'impianto di sito è idoneo, per le sue caratteristiche, al trattamento delle acque reflue urbane dei comuni di Cengio, di Cosseria (limitatamente ad una parte della rete fognaria), di Millesimo e di Roccavignale (nel seguito i "comuni");

g) a questo scopo è stato realizzato un collegamento, dall'ubicazione dell'attuale impianto di Millesimo fino al Comune di Cengio, con la tratta finale della condotta che conferisce all'impianto di sito le acque reflue urbane del Comune di Cengio già pretrattati con la sezione di grigliatura;



h) l'impianto di sito è autorizzato, dalla Provincia di Savona, con Atto Dirigenziale della n. 4355 del 18/7/2013 (in corso di rinnovo), al trattamento ed allo scarico delle acque reflue urbane dei comuni;

i) con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 87 del 29/12/2015 è stato approvato l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 2 di cui alla Legge Regionale n.1/2014 e s.m.i. che qui si riporta nella parte d'interesse: "2.1.2 La gestione di Syndial S.p.A.. Già dalle precedenti versioni il piano d'ambito prevedeva che i reflui di Cengio, Millesimo e Roccavignale (nonché una parte di Cosseria) fossero trattati presso il depuratore esistente nello stabilimento ex Acna di Cengio, in fase di bonifica, in conformità ad una Convenzione tra i comuni e la società Syndial, del gruppo Eni, titolare dell'impianto. La particolare gestione "nelle more" di Syndial spa deriva dalla necessità di utilizzare anche i reflui provenienti dai comuni sopra indicati per la ottimale gestione del ciclo di bonifica dell'ex sito ACNA di Cengio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Liguria n.12 del 12/8/2003, e dovrà pertanto rispettare i tempi necessari alla conclusione dell'attività di bonifica, mantenendo salvi gli attuali accordi esistenti tra le parti. Con la previsione che tale trattamento durasse fino a quando l'impianto in questione fosse stato operativo per la bonifica, con volumi che ne permettevano e giustificano l'operatività e comunque almeno fino alla realizzazione di apposito impianto a servizio dei comuni sopra indicati, che è stato completato, ma ancora non completamente in esercizio";

l) con delibera del Consiglio Provinciale prot. 3572 del 27 gennaio 2016 e con successiva deliberazione provinciale n. 60 del 28 giugno 2016 di adeguamento, l'EGA (Ente Gestore d'Ambito) ha conferito attraverso apposita convenzione la gestione del SII (Servizio Idrico Integrato) per l'ambito ATO - Centro Ovest 2 (perimetro amministrativo includente i comuni) a Cira;

m) Cira gestisce dal 01 febbraio 2017 il servizio nel comune di Cosseria, mentre al momento i comuni del perimetro amministrativo di competenza tra cui i sottoscrittori della presente convenzione, in seguito agli eventi alluvionali del 24/25 novembre, sono e restano ancora i gestori del servizio idrico. Evento che è stato tra l'altro inizialmente causa della interruzione totale del servizio. Con Decreto del Commissario Delegato, datato 4/4/2017 sono stati finanziati gli interventi di sistemazione delle opere danneggiate con tempi di ultimazione e rendicontazione che vanno dal 30/11/2017 al 30/04/2018, a seconda degli importi assegnati. Conseguenza per cui Cira d'intesa con i funzionari della Regione Liguria ha condiviso la necessità di ri-schedare il subentro dei comuni alluvionati, in quanto la consegna delle dotazioni impiantistiche (la Convenzione con E.G.A. prevede al comma 2 dell'art. 12 ter che la consegna delle dotazioni impiantistiche sia attestata mediante la sottoscrizione di un apposito verbale, che deve individuare puntualmente le dotazioni affidate e l'elenco della documentazione a corredo con l'evidenziazione di quella mancante) e l'inizio della gestione del SII potrà avvenire solo dopo il collaudo delle opere finanziate e il ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti e reti sia di fognatura e depurazione che acquedottistiche.

n) allo scopo di formalizzare le intese raggiunte si rende necessaria, in ultimo, esaurita ogni più ampia trattativa preliminare, la sottoscrizione della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i rapporti fra le Parti in ordine alla gestione del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane dei comuni (nel seguito denominata "Convenzione");



tutto ciò premesso, i Comuni, Cira e Syndial (di seguito anche indicati singolarmente "parte" o collettivamente "parti") convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – Acque Reflue Urbane

2.1 Syndial si impegna a ricevere presso l'impianto di sito le acque reflue urbane dei Comuni per i quantitativi già afferenti alla fognatura di Cengio. Syndial si impegna, inoltre, a provvedere al trattamento, presso l'impianto di sito, di tali acque reflue urbane, garantendo lo scarico in conformità alla normativa vigente all'atto della stipula della Convenzione dei reflui convogliati presso l'impianto di sito e costituiti da una combinazione, comunque proporzionata di:

- a) acque reflue domestiche, come definite all'articolo 74, c. 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- b) acque reflue industriali, come definite all'articolo 74, c. 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006, provenienti da scarichi in fognatura, legittimamente autorizzati e conformi ai limiti di cui all'ultima colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006;
- c) acque reflue industriali provenienti da scarichi ammessi a recapitare in reti fognarie, previo esplicito formale assenso, per ciascun singolo scarico, da parte di Syndial.
- d) acque meteoriche di dilavamento.

Tale combinazione di acque viene di seguito denominata "acque reflue urbane", conformemente alla loro definizione di cui all'art. 74, c. 1, lett. i, D.Lgs. 152/2006.

Le caratteristiche delle acque reflue urbane da trattare presso l'impianto di sito sono riportate nella tabella in Allegato 1 alla presente Convenzione.

Inoltre, le acque reflue urbane convogliate devono essere preliminarmente sottoposte, ad onere, cura e responsabilità dei Comuni e di Cira, ad un trattamento di grigliatura, con maglia non maggiore di tre millimetri, effettuato in aree esterne al sito.

2.2 I Comuni e Cira, a propria cura, spese e responsabilità, procederanno alla gestione del conferimento nell'impianto di sito delle acque reflue urbane dei Comuni, pretrattate secondo quanto specificato al punto 2.1. Il conferimento avverrà tramite un unico tratto comune di fognatura comunale che afferisce alla vasca finale di sollevamento all'impianto di sito. L'insieme delle reti fognarie, degli impianti di grigliatura e attrezzature comunali atte a confluire le acque reflue urbane vengono di seguito definiti "impianti comunali".

2.3 Sotto le condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2, Syndial assume, fatto salvo quanto specificato nei successivi punti, l'impegno a garantire, con continuità e senza interruzioni, il trattamento delle acque reflue urbane convogliate all'impianto di sito dai Comuni.

2.4 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze parziali o totali (ivi compresa la cessazione del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane) agli obblighi posti a proprio carico dalla Convenzione, qualora tali inadempienze derivino da cause di forza maggiore, in questa considerando convenzionalmente compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: guerre, incendi, esplosioni, calamità naturali in genere, scioperi, agitazioni sindacali generali, factum principis, improvvise restrizioni da provvedimenti delle autorità o da nuove leggi per ragioni igieniche, ecologiche e simili, una accertata, successiva, incompatibilità tecnica alla metodologia del processo di trattamento dell'impianto di sito e/o alle apparecchiature e/o alle strutture dell'impianto di sito, derivabile dall'immissione delle acque reflue urbane, una diminuzione dell'attività biologica dell'impianto di sito, un avvelenamento della flora batterica dell'impianto di sito ecc. o, in genere, qualunque evento straordinario, imprevedibile e non imputabile alla Parte di cui trattasi.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto le altre Parti di



qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione al fine di concordare le soluzioni temporanee più opportune.

Articolo 3 - Responsabilità

3.1 I Comuni e Cira si assumono la responsabilità di assicurare che le acque reflue urbane convogliate all'impianto di sito soddisfino la condizione di cui ai commi 2.1 e 2.2 dell'articolo 2. Compete ai Comuni e a Cira garantire che i suddetti apporti rispettino i limiti previsti, provvedendo alla completa eliminazione delle qualità e quantità difformi, aggiornati e/o variati in applicazione ai successivi articoli della Convenzione. I Comuni e Cira dovranno produrre mensilmente la documentazione contenente una analisi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ultima colonna della tabella 3 per i parametri Ph, SST, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso Azoto Nitrico, Tensioattivi totali, e i dati dei quantitativi mensili convogliati all'impianto di sito misurati dallo strumento Ft 1001 per ciascun collettore principale, Millesimo/Roccavignale, Cengio/Cosseria, e si impegnano a trasmetterla in copia a Syndial.

3.2 I Comuni e Cira, a propria cura, spese e responsabilità provvederanno a mantenere in corretta efficienza le opere costituenti gli impianti comunali.

Qualora gli impianti comunali arrecassero danni all'impianto di sito e/o a beni di proprietà Syndial e/o di terzi, o comunque a personale di Syndial e/o di terzi per qualsiasi causa diretta e/o indiretta anche accidentale (ad esempio e a puro titolo esemplificativo: per errata e/o irregolare installazione e/o manutenzione e/o funzionamento e/o per guasti inerenti qualunque delle opere costituenti o che andranno a costituire gli impianti comunali ecc.), i relativi oneri saranno a carico dei Comuni e di Cira, ivi compresi quelli risultanti da interruzione dell'attività dell'impianto di sito; analogamente qualora si verificassero tracimazioni dal "troppo pieno" della fognatura comunale, sia a causa di eccessivo flusso in arrivo che a causa di accidentale mal funzionamento del sistema finale di sollevamento

In relazione a quanto sopra, i Comuni e Cira terranno manlevata e indenne Syndial da ogni eventuale responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi e/o della Pubblica Amministrazione, qualunque sia il relativo ammontare. Syndial garantirà l'accesso nel proprio stabilimento del personale dei Comuni e di Cira per tutte le operazioni necessarie alla gestione / manutenzione delle opere costituenti gli impianti comunali presenti in stabilimento.

3.3 Successivamente alla formalizzazione della presente Convenzione, ogni qualvolta siano eseguite innovazioni e/o modificazioni sugli impianti comunali e/o sull'impianto di sito, resesi necessarie a seguito della realizzazione di variazioni (così come definite al successivo art. 3.4), le Parti appronteranno una fase di collaudo, necessaria per la verifica:

- del corretto processo di immissione delle acque reflue urbane nell'impianto di sito;
- degli esiti del trattamento di depurazione delle acque reflue urbane.

Prescindendo dall'esito di tale collaudo, le Parti redigeranno e sottoscriveranno un verbale.

Conseguentemente:

1) Nel caso il suddetto verbale testimoni un esito negativo del collaudo, a fronte di:

- a) insufficienze e/o incompatibilità tecniche degli impianti comunali;
- b) insufficienze e/o incompatibilità tecniche e/o di metodologia del processo di trattamento dell'impianto di sito diverse da quelle di cui al seguente paragrafo;

le Parti appronteranno le necessarie modifiche per correggere le suddette insufficienze e/o incompatibilità tecniche; le spese per eseguire i relativi ed occorrenti lavori sub a) e sub b) saranno a totale carico dei Comuni e di Cira.

2) Nel caso il suddetto verbale testimoni un esito negativo del collaudo a fronte di insufficienze e/o incompatibilità tecniche e/o di metodologia del processo di trattamento dell'impianto di sito, non prevedibili e perciò non constatabili se non in fase di esecuzione del collaudo, tali da, nonostante le modifiche già operate e/o operande:



- a) impedire il trattamento delle acque reflue urbane secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti all'atto della stipula della Convenzione, e da quanto previsto dall'autorizzazione vigente;
- b) non evitare un pregiudizio, ancor solo eventuale, all'impianto di sito;
- la Convenzione in tal caso si intenderà automaticamente risolta e nessun'altra prestazione potrà essere richiesta a Syndial.

3.4 Syndial garantisce il trattamento delle acque reflue urbane dei comuni unicamente mediante l'attuale sistema di depurazione messo in atto dall'impianto di sito.

Conseguentemente le Parti a seguito delle intervenute modifiche e/o integrazioni legislative e/o autorizzative, successive all'atto della stipula della Convenzione e inerenti a sostanze unicamente presenti nelle acque reflue urbane o a sostanze presenti anche nelle acque reflue di Syndial le quali possono comportare variazioni (intese quali variazioni qualitative e/o quantitative della metodologia del processo di trattamento delle sostanze comprese nelle acque reflue urbane e/o l'approntamento, ancorché non sostanziale, delle apparecchiature e/o di nuove strutture dell'impianto di sito e/o la modifica, ancorché non sostanziale, delle apparecchiature e/o delle strutture dell'impianto di sito, nel seguito denominate le une per le altre variazioni), concorderanno le condizioni alle quali potrà essere eventualmente proseguita l'esecuzione della Convenzione.

3.4.1. In ogni caso, in particolare i Comuni e Cira s'impegnano a rivedere e a riaggiornare i migliori accorgimenti utili alla rimozione delle cause che avessero determinato la necessità della sospensione.

3.4.2 Le Parti redigeranno e sottoscriveranno verbali degli accertamenti summenzionati.

3.5 La quantità e la qualità delle acque reflue urbane dei comuni descritte all'articolo 2, punto 2.2, potranno essere modificate, qualunque ne sia la ragione, su preventiva e circostanziata richiesta dei Comuni e di Cira o di Syndial. Conseguentemente, le Parti, a seguito della suddetta richiesta di modifica sia che la stessa possa o non possa comportare variazioni, concorderanno le condizioni alle quali potrà essere eventualmente proseguita l'esecuzione della Convenzione.

Articolo 4 – Presa di ingresso

4.1 Il convogliamento delle acque reflue urbane avverrà attraverso il collettore indicato nella tavola in Allegato A alla presente Convenzione.

4.2 La responsabilità e gestione dei Comuni e di Cira per il collettore di ingresso, è estesa fino al Limite Batteria (B.L.) indicato in Allegato A; la responsabilità di Syndial è relativa agli impianti posti a valle del suddetto B.L. all'interno del sito. I Comuni e Cira sono responsabili in via esclusiva per tutti i collettori e le reti afferenti al citato B.L. , compresa la sezione di sgrigliatura e rilancio posta all'interno del sito.

4.4 Il punto di controllo è posto a monte della vasca A102B Ulteriori pozzetti di controllo saranno posti, sempre a cura, spese e responsabilità dei Comuni e di Cira su ciascuno dei due collettori fognari rispettivamente di Millesimo/Roccavignale e di Cengio/Cosseria prima del punto di confluenza delle acque. Lo strumento di misura utilizzato per la contabilizzazione della quantità di acqua da inviare al trattamento è l'FT1001 (vedi posizione riportata in allegato A)

Articolo 5 – Sospensione del servizio

5.1 Qualora sia accertato che le acque reflue urbane convogliate non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 comma 2.2 e, inoltre, che la loro natura, verificata presso i pozzetti di controllo di cui all'articolo 4 comma



4.4, sia tale da costituire un rischio di danneggiamento per l'impianto di sito, tale da comprometterne la funzionalità, premesso che sempre e solamente ai Comuni e a Cira è demandato in via prioritaria l'accertamento delle suddette difformità e che i Comuni e Cira dovranno immediatamente sospendere il flusso delle proprie acque reflue urbane e, della sospensione, dare immediata comunicazione al personale Syndial, quest'ultima ha facoltà di sospendere il convogliamento delle acque reflue urbane presso l'impianto di sito, restando i Comuni e Cira integralmente responsabili di ogni conseguenza.

5.2 Nei casi di cui al comma 5.1, Syndial è tenuta a comunicare ai Comuni e a Cira il proprio intendimento in tal senso con un anticipo di almeno 48 ore. Tale anticipo può essere ridotto o annullato, qualora la natura delle acque reflue urbane sia tale da costituire un pericolo, concreto ed immediato, di danni all'impianto di sito, danni gravi o, comunque, tali da pregiudicare immediatamente la funzionalità dell'impianto di sito a servizio di Syndial e/o l'eventuale compromissione del rispetto dei limiti allo scarico finale dell'impianto di sito nel corpo idrico recettore.

5.3 I Comuni e Cira concedono espressamente al personale Syndial, o da questa all'uopo autorizzato, di effettuare prelievi sugli impianti comunali di campioni delle acque affluenti all'impianto di sito.

5.4 Syndial si riserva la facoltà per lo svolgimento di interventi pianificati di manutenzione dell'impianto di trattamento, di sospendere, previa comunicazione scritta di almeno cinque giorni lavorativi, il ritiro delle acque reflue urbane.

5.5 In caso di fermate accidentali dell'impianto di trattamento, sarà data da Syndial tempestiva comunicazione alle altre Parti ed il ritiro delle acque reflue urbane sarà garantito fino ad esaurimento dell'autonomia di accumulo interno (mediamente 30 minuti), dopo di che, Syndial sospenderà il ritiro intercettando il flusso con chiusura della valvola di limite batteria.

Articolo 6 – Tariffe e corrispettivi

6.1 A fronte del trattamento delle acque reflue urbane effettivamente convogliate effettuato da Syndial e secondo un calcolo proporzionale avente per riferimento la popolazione di ogni singolo comune (Allegato B), a decorrere dal 1° Marzo 2018 i Comuni e Cira si impegnano a pagare a Syndial il corrispettivo omnicomprendivo fissato in 0,31 Euro/mc. fermo restando il riferimento ai costi riconosciuti dall'AEEGSI nel VRG (Vincoli Ricavi Garantiti).

6.2 I quantitativi di reflui trattati saranno rilevati l'ultimo giorno lavorativo del semestre di competenza presso il misuratore FT1001 indicato in Allegato A.

6.3 La fatturazione dei corrispettivi di cui al punto 6.1 decorrerà a far data dalla approvazione (da parte dei Comuni nonché di Cira) dei rispettivi bilanci economici per il 2018 e sarà eseguita da Syndial con cadenza trimestrale e con pagamento a 30 giorni data Fattura. Il pagamento da parte dei Comuni e di Cira avverrà con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Syndial con IBAN che verrà indicato con la trasmissione della fattura. Le fatture saranno intestate ed inoltrate per competenza a:

Comune di Cengio
P.zza Martiri Partigiani 8
17056 Cengio SV

Comune di Millesimo

P.zza Italia 2
17017 Millesimo SV

Comune di Roccavignale
Via Roma 20
17017 Roccavignale SV

C.I.R.A S.r.l.
Località Piano 6/A
17058 Dego (SV)

6.4 Il compenso di cui al comma 6.1 sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1 Gennaio 2019, sulla base del 100% dell'incremento dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo nell'anno precedente, rilevato per il mese di Novembre precedente.

6.5 Il ritardato pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati alla data di valuta di incasso, nella misura prevista all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. .

Articolo 7 – impianto di trattamento a servizio di Cira

Con riferimento a quanto indicato in premessa di cui al punto i), all'interno del sito di Cengio è già stato realizzato, di proprietà comunale, diverso impianto per il trattamento dei reflui, (presso l'area individuata al catasto del comune di Cengio Foglio 15 mappale 400), oggi non ancora in esercizio.

Cira si impegna entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione a provvedere alla attivazione dell'impianto di cui al precedente capoverso, sollevando definitivamente Syndial dall'impegno di trattare i reflui provenienti dai Comuni e sostituendola in toto nelle attività.

Articolo 8 - Scadenza

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2018, data entro la quale Cira prenderà in carico l'impianto di trattamento di cui al precedente articolo.

Articolo 9 - Garanzie

A far data dal 1 Marzo 2018, i Comuni e Cira devono mantenere operativa polizza di responsabilità civile/inquinamento per danni a terzi, inclusa Syndial, con massimale complessivo non inferiore a Euro 1.300.000.

Articolo 10 - Competenze

10.1 L'accertamento e la disamina delle insufficienze tecnico/processistiche o delle circostanze incompatibili potranno essere rimessi ad una Commissione Consultiva tecnica costituita da un massimo di tre esperti, scelti di comune accordo dalle Parti.

10.2 La sospensione dell'invio delle acque reflue urbane da parte dei Comuni all'impianto di sito, fondata su uno dei motivi che la giustificano ai sensi della Convenzione, non costituirà titolo per pretese risarcitorie.

10.3 Qualsivoglia contestazione che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della Convenzione (in esso ricomprendendo anche tutto quanto specificatamente dettagliato negli allegati) sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di SAVONA.



10.4 Tutte le spese della Convenzione, quelle fiscali ed ogni altra accessoria, inerente e/o conseguente, sono poste a carico, in misura eguale, delle Parti.

30/11/2017

Marenco Sergio (Sindaco Cengio)


.....

Pizzorno Pietro (Sindaco Millesimo)


.....

Fracchia Amedeo (Sindaco Roccavignale)


.....

Scarzella Paola (Presidente CIRA)


.....

Olivieri Sandro (TAF Manager Syndial)


.....
Syndial Sp.A.
TAF Management
Il Responsabile
Ing. Sandro Olivieri

VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA
D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2) [2]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali come (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [3]	mg/L	≤1200	≤1200

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) [2]	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [4]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [5]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [5]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta [5]		il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(¹) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura


dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(²) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.


(³) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

(⁴) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

(⁵) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.



BY-PASS DA DEPURATORE CONSORTILE
VERSO VASCA A102B



LIMITE DI BATTERIA
FLANGIA MONTE DEL
MISURATORE DI
PORTATA FT1001

MISURATORE DI
PORTATA
COMUNALI

LINEA BY-PASS DA DEPURATORE
CONSORTILE A VASCA A102B

IMPIANTO DEPURAZIONE
CONSORTILE

LIMITE DI BATTERIA - FLANGIA
MONTE DEL MISURATORE DI
PORTATA FT1001

TRACCIATO CONDOTTE DI MANDATA,
RESTITUZIONE, ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ED ACQUEDOTTO

BLOCCO "B"

BLOCCO "A"

BLOCCO "C"

CONDOTTA ACQUEDOTTO
CHIESA DINO

RETE FORNITA IN PROGETTO
COMUNI DI LEGNANO-COSSEVA

LINEA ENEL IN
MEDIA TENSIONE

RETE FORNITA ESISTENTE
COMUNI DI CASIGLIANO

RETE FORNITA ESISTENTE
COMUNI DI MILESSANO
RUDIGNANOVALE

CONDOTTA DI SCARICO
ACQUE DEPURATE
AL FINE BONIFIA

IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO E
GRIGIATURA

[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO B

Metodo per la ripartizione dei quantitativi di reflui trattati

Soggetti interessati	Percentuale per la ripartizione proporzionale dei consumi totali (in base alla utenze residenti)	MC di Acqua trattata in proporzione	Canone (mc*0,31 €)
CIRA	0,4 %		
CENGIO	48,8 %		
MILLESIMO	48,4 %		
ROCCAVIGNALE	6,4 %		
Totale	100 %		

MP *TS* *per*